

Tale disposizione, per quanto riguarda l'intervento volontario ai periodi di istruzione si applica soltanto sino a concorrenza di 30 giorni in uno stesso anno solare, ed è subordinata alle esigenze del servizio civile del funzionario, od impiegato.

La valutazione delle esigenze di servizio che si oppongono all'intervento volontario ai periodi di istruzione, è rimessa esclusivamente al ministro o al capo dell'Amministrazione competenti.

(È approvato).

ART. 3.

I singoli ministri riferiranno alla fine di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri a riguardo dell'applicazione data alle disposizioni della presente legge.

Analogamente i capi delle Amministrazioni parastatali, provinciali e comunali riferiranno al ministro competente.

(È approvato).

ART. 4.

Il funzionario od impiegato cui sia stato negato il trattamento previsto dal precedente articolo 1 e dal 1º comma dell'articolo 2 della presente legge può ricorrere al ministro competente, se appartenente alle Amministrazioni statali o a quelle parastatali e provinciali; al prefetto della provincia se appartenenti alle Amministrazioni comunali.

Le autorità ora dette sono competenti a valutare le infrazioni denunciate.

(È approvato).

ART. 5.

Ai responsabili delle infrazioni alle disposizioni della presente legge saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi che regolano il loro stato giuridico.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero

delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1930 al 30 giugno 1931.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Biagi.

BIAGI. Onorevoli colleghi, la discussione sul bilancio delle corporazioni assume questo anno un'importanza ancora maggiore per due fatti salientissimi; per la soppressione del Dicastero dell'economia nazionale ed il trasferimento dei servizi relativi (eccettuati quelli tecnici dell'agricoltura e delle foreste) al Ministero delle corporazioni e per l'inse-diamento di recente avvenuto e l'iniziato funzionamento del Consiglio nazionale delle corporazioni.

L'opera del Ministero delle corporazioni non è più ristretta a vigilare e disporre l'inquadramento sindacale delle categorie ed a disciplinare il regolamento collettivo dei rapporti di lavoro, ma si estende a tutto quanto interessa la vita economica della Nazione.

Da ciò deriva che la discussione assume carattere di particolare importanza per gli argomenti che possono e debbono essere trattati.

Noi possiamo oggi ritenere che la fase sindacale, se non superata, sia percorsa in notevole parte e che la fase corporativa sia veramente in atto.

Tutto ciò era inevitabile e nella stessa legge sindacale era insito questo sviluppo dell'idea corporativa. Il sindacato non sor-geva come fine a sè stesso; anzi il sindacato come fine a sè stesso in regime fascista non si potrebbe concepire, poichè rappresenterebbe il ritorno ad una forma classista, mag-giormente pernicioso per il fatto che, essendo assai più sviluppato il movimento sindacale, dei datori e dei prestatori d'opera, i danni sarebbero senza dubbio maggiori.

Oggi non è esaurito certo il lavoro di inquadramento delle categorie nei sindacati. Anzi con alcuni anni di intenso lavoro e di esperienza, si nota la necessità di una revisione dell'inquadramento di varie categorie, sopra tutto di quelle intermedie, per le quali il rapporto collettivo di lavoro ha una limitata e scarsa importanza. Il Gran Consiglio del Fascismo, invero, nella sua ultima sessione, discutendo ampiamente della situazione sindacale e corporativa, ha avvertito la necessità di una revisione, secondo i dati dell'esperienza, dell'inquadramento delle categorie intermedie: compito questo affidato all'esame tecnico del Consiglio nazionale delle corporazioni, ma che interessa particolarmente la Camera, la quale, sia pure attraverso la valu-